



## **Modello di Organizzazione e Gestione (MOG 231) e Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)**

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.

### **Parte Speciale – Allegato N Protocollo di Controllo Gestione degli adempimenti in materia ambientale**

**SCHEDA CONTROLLO DOCUMENTO:**

**IDENTIFICAZIONE**

<b>TITOLO DEL DOCUMENTO</b>	Modello di Organizzazione e gestione ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 <i>Parte Speciale – Allegato N</i> <i>Protocollo di controllo – Gestione degli adempimenti in materia ambientale</i>
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CONTROLLO DEL DOCUMENTO STORICO**

REVISIONE	DATA EMISSIONE	COMMENTO	FIRMA
0	05.06.2012	Prima emissione documento: "Reati ambientali"	
1	18.06.2014	Prima emissione con modifica del documento ora denominato: Protocollo di controllo "Gestione degli adempimenti in materia ambientale"	
2		Revisione post emissione del 18.06.2014	
3	21.06.2017	Adeguamento organizzazione, nuovi reati ambientali	

<b>EMISSIONE e MODIFICHE</b>				
<i>Revisioni</i>	<i>Data</i>	<i>Redatto:</i>	<i>Verificato:</i>	<i>Approvato:</i>
Aggiornamento normativo del 13.12.2019 a cura del Servizio Supporto Attività Istituzionali e Progetto 231-RPCT con la collaborazione del Dott. Umberto Poli nell'ambito dell'incarico autorizzato con riferimento prot. n°4000 del 9 aprile 2018				<b>Delibera del CdA n° 12 del 29.01.2020</b>
Rev. 4 Aggiornamento dell'elenco dei reati presupposto, adeguamento al nuovo sistema di deleghe	<b>08.09.2020</b>	<b>Responsabile Area Servizi</b>	<b>Organismo di Vigilanza</b>	<b>Delibera del CdA n° 161 del 08.09.2020</b>

ambientali e revisione della struttura del modello stesso con una chiara identificazione della correlazione tra area sensibile e sistema procedurale ambientale				
Rev. 5 Aggiornamento normativo, corrispondenza con organigramma aziendale, completezza dell'indicazione dei reati presupposto individuati nel documento	<b>8.05.2021</b>	<b>Responsabile Area Servizi</b>	<b>Organismo di Vigilanza</b>	<b>Delibera del CdA n° 70 del 08.06.2023</b>
<b>Rev. 6*</b>	<b>31.03.2025</b>	Responsabile Sostenibilità, Energy Management, Coordinamento enti regolatori SII	<b>Organismo di Vigilanza</b>	<b>Delibera del CdA n° 30 del 31.03.2025</b>
<b>Rev. 7** Aggiornamento normativo</b>	<b>02/12/2025</b>	Responsabile Sostenibilità, Energy Management, Coordinamento enti regolatori SII	<b>Organismo di Vigilanza</b>	<b>Delibera del CdA n° 57 del 29.04.2026</b>

\*Aggiornamento normativo; aggiornamento dei contenuti operativi; aggiornamento Flussi informativi e recepimento organigramma del 01.01.2025

\*\* Aggiornamento normativo relativo alle modifiche apportate all'art. 25-undecies per il tramite del Decreto-legge n. 116 del 2025, c.d. Decreto Terra dei fuochi", convertito con modificazioni in Legge n, 147 del 2025.

## Sommario

1. Definizioni	7
2. Reati ambientali	8
2.1. Normativa e descrizione del reato	9
2.1.1. Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p.)	9
2.1.2. Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.)	9
2.1.3. Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 quinquies c.p.)	9
2.1.4. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.)	10
2.1.5. Impedimento del controllo (452-septies c.p.)	10
2.1.6. Circostanze aggravanti (Art. 452 octies c.p.)	10
2.1.7. Omessa bonifica (452-terdecies c.p.)	11
2.1.8. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452-quaterdecies c.p.)	11
2.1.9. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727 bis c.p.)	12
2.1.10. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.)	12
2.1.11. Illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.lgs. 152/2006 art. 137 comma 2, 3, 5, 11 e 13)	13
2.1.12. Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (D. Lgs. n. 152/2006 art. 255-bis)	14
2.1.13. Abbandono di rifiuti pericolosi (D.lgs. 152/2006 art. 255-ter)	15
2.1.14. Illeciti connessi alla gestione dei rifiuti (D.lgs. 152/2006 art. 256 comma 1, 1-bis, 3, 3-bis, 5, 4 e 6 primo periodo)	16
2.1.15. Combustione illecita di rifiuti	18
2.1.16. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee (D.lgs. 152/2006 art. 257 comma 1 e 2)	18
2.1.17. Predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso (art. 258 comma 4 del D. Lgs.152/2006)	19
2.1.18. Spedizione illegale di rifiuti (D.lgs. 152/2006 art. 259 comma 1)	19
2.1.19. Delitti colposi in materia di rifiuti (D Lgs. n. 152/2006, art. 259-ter)	20
2.1.20. Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento (D.lgs. 152/2006 art. 279 comma 5)	20
2.1.21. Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 3-bis comma 1 e art. 6, comma 4)	21
2.1.22. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, comma 6 dell'art. 3)	23
2.1.23. Sversamento in mare doloso di materie inquinanti (D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 comma 1 e 2 dell'art. 8 e comma 1 e 2 dell'art. 9)	24
2.2. Reati astrattamente ipotizzabili	25
2.3. Esempi di possibili modalità di realizzazione del reato e relative finalità	26
3. Aree/funzioni sensibili e protocolli	28
3.1. Funzioni aziendali coinvolte	28
3.2. Attività sensibili	28
3.3. Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati	28
3.3.1. Gestione scarichi	29
3.3.2. Gestione dei rifiuti	31

3.3.3.	Emissioni in atmosfera	34
3.3.4.	Dismissione / smantellamento e acquisto di impianti, siti aziendali e bonifiche	35
3.3.5.	Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnico-ambientali	37
3.3.6.	Emergenze ambientali	37
3.3.7.	Gestione dei fornitori e degli appaltatori	39
3.3.8.	Gestione delle ispezioni di vigilanza e controllo	40
3.3.9.	Gestione delle attività sensibili in aree protette	41
4.	<b>Report specifico dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</b>	<b>42</b>

Tutte le informazioni e i dati contenuti nel presente protocollo sono di esclusiva proprietà di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. e sono coperti da vincoli di riservatezza e confidenzialità.

Essi vengono comunicati in virtù del rapporto di lavoro con Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

Per garantire la sicurezza e il corretto utilizzo delle informazioni contenute nel presente protocollo, si invita quindi ad attenersi alle indicazioni fornite da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., facendo quanto necessario affinché tali informazioni non siano oggetto di trattamenti non consentiti o difforni rispetto alle proprie finalità e non siano comunicate a terzi, divulgate o accessibili a persone non autorizzate.

Qualsiasi esigenza di comunicazione esterna di tali informazioni dovrà essere preventivamente autorizzata da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

I Dipendenti e i soggetti apicali saranno ritenuti responsabili per qualsiasi uso improprio e non conforme.

## 1. Definizioni

- **CdA:** Consiglio di amministrazione di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.;
- **OdV:** Organismo di Vigilanza ex articolo 6 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- **Romagna Acque o la Società:** Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.;
- **MOG:** Modello di Organizzazione e Gestione ex articolo 6 comma 1 lett. a) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e smi;
- **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231** “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
- **D.lgs. 152/2006 e s.m.i.:** Testo Unico Ambientale (c.d. TUA);
- **codice penale**
- **L. 190/2012, D.lgs. 33/2013, D.lgs. 39/2013, Normativa Anticorruzione:** “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e correlati provvedimenti attuativi.

## 2. Reati ambientali

I reati ambientali sono stati introdotti all'art. 25-undecies del Decreto 231 dal D.lgs. n. 121, del 7 luglio 2011. Di seguito si riporta una breve descrizione dei "Reati Ambientali".

Per la valutazione dei rischi correlati ai reati tra cui i suddetti ambientali si rimanda alla "Tabella Reati e Valutazione Rischio", documento collegato al Modello di Organizzazione e Gestione della Società.

## **2.1. Normativa e descrizione del reato**

### **2.1.1. Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p.)**

La fattispecie di reato riguarda chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, vi è un inasprimento della pena.

#### **Descrizione reato**

La condotta punisce chiunque provochi una mutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale che costituisca compromissione o deterioramento dei beni ambientali specificamente indicati dalla norma. Tale compromissione o deterioramento dovrà essere significativa e misurabile. L'inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

Il reato è punibile, in misura ridotta, anche a titolo di colpa ai sensi dell'art. 452 *quinquies* c.p.

### **2.1.2. Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.)**

Il reato si configura quando chiunque, in modo abusivo, causa un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

#### **Descrizione reato**

La norma punisce chiunque causi un evento distruttivo con effetti dannosi gravi, complessi ed estesi che, sotto il profilo della proiezione offensiva determini, alternativamente, le conseguenze richiamate nei punti da 1) a 3) della norma. Il reato è punibile, in misura ridotta, anche a titolo di colpa ai sensi dell'art. 452 *quinquies* c.p.

### **2.1.3. Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 quinquies c.p.)**

*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

#### **Descrizione reato**

La norma in esame estende la responsabilità per i reati di cui agli artt. 452 bis e 452 quater c.p. nei casi in cui questi siano commessi a titolo di colpa.

#### **2.1.4. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

*La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:*

*a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:*

*1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

*2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;*

*b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.*

#### **Descrizione reato**

Il reato punisce chiunque gestisca in modo abusivo materiale ad alta radioattività, ad esempio cedendolo, trasportandolo, importandolo, esportandolo o abbandonandolo illegalmente. La sanzione prevista è la reclusione da due a sei anni, oltre a una multa da 10.000 a 50.000 euro.

La pena è aggravata se la condotta crea pericolo per la vita o la salute delle persone o rischi di compromissione per l'ambiente, come acque, aria, suolo, ecosistemi, flora o fauna. L'aggravante opera anche se il fatto avviene in siti contaminati o potenzialmente contaminati, o nelle aree di accesso a tali siti.

#### **2.1.5. Impedimento del controllo (452-septies c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

#### **Descrizione reato**

Questo reato punisce chi ostacola o elude i controlli svolti dagli organi competenti in materia di ambiente, sicurezza e igiene sul lavoro. La condotta può consistere nel negare l'accesso, creare ostacoli o alterare artificiosamente i luoghi e nell'alterare gli esiti delle ispezioni. L'obiettivo è garantire l'efficacia delle attività di vigilanza e prevenire rischi per la sicurezza sul lavoro e per l'ambiente.

#### **2.1.6. Circostanze aggravanti (Art. 452 octies c.p.)**

Nel caso in cui l'associazione di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 c.p. sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluni dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

#### **2.1.7. Omessa bonifica (452-terdecies c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

##### **Descrizione reato**

L'art. 452-terdecies c.p. punisce il mancato adempimento a un obbligo di bonifica, ripristino o recupero derivante dalla legge, da un ordine del giudice o da un'autorità pubblica. Si differenzia dall'art. 257 del TUA che si applica al soggetto che abbia causato inquinamento con superamento delle soglie di rischio e non provveda alla bonifica secondo il progetto approvato dall'autorità competente, secondo le procedure previste dagli articoli 242 e ss. del TUA. Il reato di cui all'art. 452-terdecies c.p., pertanto, presenta un ambito di applicazione più ampio.

#### **2.1.8. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452-quaterdecies c.p.)**

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
  - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

##### **Descrizione reato**

La fattispecie prevista dall'art. 452-quaterdecies c.p. si configura nel caso in cui vengano effettuate, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il

trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti (anche ad alta radioattività).

Le pene sono aumentate se dal fatto derivi il pericolo per la vita, le persone e il pericolo di compromissione/deterioramento per l'ambiente o se il fatto avviene in siti contaminati/potenzialmente contaminati e nelle loro strade di accesso o pertinenze.

Trattasi di reato comune, in quanto non si può escludere l'ipotesi che a realizzare il fatto tipico sia un soggetto che non riveste la qualifica formale o sostanziale di titolare di impresa.

Il reato si caratterizza da attività plurime e continuative; pluralità di operazioni; organizzazione professionale per la illecita gestione dei rifiuti il cui quantitativo deve essere ritenuto dal giudice ingente per poter configurare il reato.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art 452-quaterdecies si applica la sanzione della interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del D.lgs. 231/2001 con divieto di applicazione dell'art. 17 del medesimo decreto (che prevede la possibilità di non applicare la sanzione interdittiva se l'ente ha risarcito il danno eliminando le conseguenze dannose, ha eliminato le carenze organizzative e ha messo a disposizione il profitto conseguito dalla confisca).

L'attività è da ritenersi "abusivamente" svolta soltanto quando la gestione sia totalmente difforme nella quantità e nelle condotte di trattamento dei rifiuti rispetto a quanto autorizzato (C., Sez. III, 18.11.2019-19.5.2020, n. 15274)

#### **2.1.9. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

##### **Descrizione reato**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante lo svolgimento delle attività aziendali, si provochi l'uccisione, la cattura o la detenzione di una specie animale selvatica protetta, ovvero si provochi la distruzione, il prelievo o la detenzione di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n. 121/2001, ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

#### **2.1.10 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.

##### **Descrizione reato**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante lo svolgimento delle attività aziendali, si provochi la distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto ovvero se ne determini il deterioramento compromettendone lo stato di conservazione.

Per distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto si intende la devastazione, senza possibilità di recupero, dell'habitat, animale e vegetale, all'interno del sito protetto; per deterioramento si intende, invece,

un'alterazione parziale dell'equilibrio ambientale dell'habitat, tuttavia idonea a compromettere lo stato di conservazione di uno degli elementi dell'habitat stesso.

In sintesi, l'articolo in esame individua le specie oggetto della tutela di cui all'art. 727 *bis* del c.p.

Ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 *bis* del c.p., per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

**2.1.11. Illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.lgs. 152/2006 art. 137 comma 2, 3, 5, 11 e 13)**

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

**2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro**

**3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.**

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

**5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.**

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

**11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 563**

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

**13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.**

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente

### Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, nello svolgimento delle attività aziendali, sia realizzato lo scarico di acque reflue industriali<sup>1</sup> contenenti determinate sostanze pericolose:

- a) in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);
- b) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (comma 3);
- c) oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (comma 5).

La responsabilità dell'ente, inoltre, può derivare dall'effettuazione di scarichi:

- a) sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli art. 103 e 104 del D.lgs. 152/2006, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste (comma 11);
- b) nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili nel caso in cui lo scarico contenga sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (comma 13). Casistica non applicabile all'attività di Romagna Acque Società delle Fonti

In caso di realizzazione dei reati descritti dai commi 2, 5 (secondo periodo) e 11, è prevista a carico dell'ente l'irrogazione, oltre che della sanzione pecuniaria più aspra rispetto ai commi 3, 5 (primo periodo) e 13, delle sanzioni interdittive non superiore a sei mesi di cui all'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. n. 231/01.

### **2.1.12. Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (D. Lgs. n. 152/2006 art. 255-bis)**

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

---

<sup>1</sup> Con acque reflue industriali si intende qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento (art. 74 D.Lgs. 152/2006).

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

### **Descrizione reato**

L'art. 255-bis del D.lgs. 152/2006 configura come reato l'abbandono, il deposito incontrollato o l'immissione in acque superficiali o sotterranee di rifiuti non pericolosi. La fattispecie si realizza quando tali condotte determinano un pericolo per la salute delle persone, per l'ambiente o per la biodiversità, nonché se poste in essere in siti contaminati o potenzialmente contaminati. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a cinque anni, aumentata se il fatto è commesso da titolari di imprese o responsabili di enti. In caso di utilizzo di veicoli, è inoltre disposta la sospensione della patente.

#### **2.1.13. Abbandono di rifiuti pericolosi (D.lgs. 152/2006 art. 255-ter)**

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

### **Descrizione reato**

L'art. 255-ter del Testo Unico Ambientale disciplina l'abbandono, il deposito incontrollato o l'immissione in acque superficiali o sotterranee di rifiuti pericolosi. La norma prevede pene più severe rispetto all'art. 255-bis, trattandosi di rifiuti con maggiore impatto sulla salute e sull'ambiente: la reclusione va da uno a cinque anni. Se la condotta comporta pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, oppure rischio di compromissione o deterioramento di acqua, aria, suolo, ecosistemi o biodiversità, oppure viene effettuata in siti contaminati o potenzialmente contaminati la pena è aggravata fino a sei anni. Anche in questo caso per i titolari di imprese e responsabili di enti sono previste sanzioni più pesanti.

**2.1.14. Illeciti connessi alla gestione dei rifiuti<sup>2</sup> (D.lgs. 152/2006 art. 256 comma 1, 1-bis, 3, 3-bis, 4, 5, e 6 primo periodo)**

1 Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

**1-bis** La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

**COMMA 2 ABROGATO DAL D. LEGGE N. 116 DEL 2025**

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

**3-bis.** La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osserva le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).

---

<sup>2</sup> Per "gestione dei rifiuti" si intende "la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati" Lettera modificata dall'art. 14, comma 8, lett. b-bis), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, e, successivamente, così sostituita dall'art. 1, comma 9, lett. e), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

[...]

### Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nei seguenti casi:

- a) attività di raccolta<sup>3</sup>, trasporto<sup>4</sup>, recupero<sup>5</sup>, smaltimento<sup>6</sup>, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione<sup>7</sup> (comma 1);
- b) Le pene sono aumentate se dal fatto derivi il pericolo per la vita, le persone e il pericolo di deterioramento o compromissione per l'ambiente/ecosistema/biodiversità o avviene in siti contaminati/potenzialmente contaminati o nelle loro pertinenze. Le pene sono ulteriormente aumentate se tale pericolo riguarda rifiuti pericolosi (comma 1-bis)
- c) realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata. La pena è aggravata se la discarica è destinata anche solo in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3);
- d) Le pene sono aumentate se dal fatto derivi il pericolo per la vita, le persone e il pericolo di deterioramento o compromissione per l'ambiente/ecosistema/biodiversità o avviene in siti contaminati/potenzialmente contaminati o nelle loro pertinenze. Le pene sono ulteriormente aumentate se tale pericolo riguarda rifiuti pericolosi (comma 3-bis);
- e) inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni e nella carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. In questo caso le pene 231 sono ridotte della metà (comma 4);
- f) effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (comma 5);
- g) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b)<sup>8</sup> (comma 6, primo periodo).

<sup>3</sup> Per "raccolta" si intende "il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento" (art. 183, lett. o) d.lgs. 152/2006).

<sup>4</sup> Per "trasporto", in assenza di definizione legislativa, può intendersi la movimentazione, attraverso qualsiasi mezzo, del rifiuto dal deposito temporaneo del produttore all'impianto di destinazione. Non rientrano nelle operazioni di trasporto gli spostamenti eseguiti all'interno di aree private (v. art. 193, comma 11, d.lgs. n. 152/2006) né le movimentazioni derogatorie previste dal Testo Unico Ambientale.

<sup>5</sup> Per "recupero" si intende "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale" (art. 183, lett. t) d.lgs. 152/2006) (cfr. a titolo esemplificativo l'allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/2006).

<sup>6</sup> Per "smaltimento" si intende "qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia" (art. 183, lett. z) d.lgs. 152/2006) (cfr. a titolo esemplificativo l'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006).

<sup>7</sup> Secondo la giurisprudenza il reato si consuma anche in presenza di un solo atto di raccolta, trasporto, ecc. non autorizzato, non essendo necessaria una pluralità di atti (Cass., sez. III, 25 novembre 2008, n. 9465; Id., 25 novembre 2009, n. 8300; Id., 25 maggio 2011, n. 24428).

<sup>8</sup> Tale disposizione rinvia al d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 in materia di rifiuti sanitari.

Per le fattispecie di cui all'art. 256 del TUA (escluso il comma 4) è prevista, a carico dell'ente, l'irrogazione, oltre che della sanzione pecuniaria, delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/01, per una durata non superiore a un anno.

#### **2.1.15. Combustione illecita di rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 256-bis)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

[...]

**3-bis.** La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

### **DESCRIZIONE DEL REATO**

Il reato di combustione illecita di rifiuti, disciplinato dall'art. 256-bis TUA, consiste nella combustione di rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata. La pena va da due a cinque anni, aumentata da tre a sei anni se i rifiuti sono pericolosi. È prevista una ulteriore aggravante (comma 3-bis) se dal fatto deriva pericolo per la salute delle persone, per ambiente/ecosistema/biodiversità o se la condotta avviene in siti contaminati o potenzialmente contaminati: in tali casi la pena va da tre a sei anni per rifiuti non pericolosi e da tre anni e sei mesi a sette anni per quelli pericolosi. Il responsabile è inoltre tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di bonifica.

#### **2.1.16 Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee (D.lgs. 152/2006 art. 257 comma 1 e 2)**

1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2 Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

#### **Descrizione reato**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, e il responsabile dell'inquinamento non provveda alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini

previsti<sup>9</sup> ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente. È punita altresì la mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242 (comma 1).

La pena è aumentata nell'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose (comma 2).

Per il reato di contaminazione ambientale, l'evento rilevante è il danno consistente nell'inquinamento (e non nel pericolo dell'inquinamento) con il superamento delle soglie di rischio (indicate negli artt. 240 e 242 in relazione all'Allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006).

Per quanto riguarda la fattispecie della mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, si tratta di un reato tipo omissivo proprio, posto a tutela dell'interesse della pubblica amministrazione di essere messa a conoscenza dei fatti che possono risultare potenzialmente offensivi per l'ambiente.

Il soggetto attivo del reato è il responsabile dell'evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito.

#### **2.1.17. Predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso (D. Lgs.152/2006 art. 258 comma 4, secondo periodo)**

[...]

4.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. **Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.** Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

#### **Descrizione reato**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui si effettui il trasporto di rifiuti pericolosi, senza il formulario di cui all'articolo 193 del TUA o senza i documenti sostitutivi ivi previsti. La sanzione per le persone fisiche è stata inasprita con il D. Legge n. 116 del 2025, prevedendo la reclusione da uno a tre anni.

#### **2.1.18. Spedizione illegale di rifiuti e (D.lgs. 152/2006 art. 259 comma 1)**

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2 punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

#### **Descrizione reato**

L'ipotesi di reato di cui al comma 1 dell'art. 259 si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione illegale di rifiuti. La norma rinvia, infatti, alla nozione di spedizione illegale contenuta:

- nell'art. 2, punto 3510, del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;

<sup>9</sup> Va sottolineato che, come si ricava dall'art. 242, comma 1, d.lgs. 152/2006, l'obbligo di comunicazione in esame sussiste anche a carico di chi (es. Ente subentrante nella proprietà di un sito) individui contaminazioni storiche (realizzate da altri) passibili di aggravamento.

10 Art. 2, punto 35 Reg. 1013/2006: ««spedizione illegale»: qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- a) senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
- b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
- c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi;
- d) in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento;
- e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale;

- nell'art. 3, punto 2611, del Regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha aggiornato e integrato la disciplina in materia.

## **2.2.19 Delitti colposi in materia di rifiuti (D Lgs. n. 152/2006, art. 259-ter)**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255 bis, 255 ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

### **2.1.20 Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento (D.lgs. 152/2006 art. 279 comma 5)**

2 Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

[...]

**5 Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.**

### **Descrizione reato**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le emissioni<sup>12</sup> in atmosfera prodotte dalla Società superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

---

f) in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43;

g) per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che:

i) i rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o

ii) l'articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato;

iii) la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII.”.

<sup>11</sup> Art. 3, punto 26, Reg. 1157/2024: “«spedizione illegale»: la spedizione effettuata:

a) senza notifica alle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;

b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;

c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuta ai sensi del presente regolamento mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi;

d) in un modo non conforme alle informazioni contenute nel documento di notifica o contenute nel documento di movimento o da fornire nel medesimo, fatta eccezione per gli errori materiali di minore entità nel documento di notifica o nel documento di movimento;

e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con il diritto dell'Unione o internazionale;

f) in contrasto con l'articolo 4, paragrafi 1 e 3, o con gli articoli 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50 o 52;

g) in un modo che, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, non è conforme agli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafi 2, 4, 6 e 10, o alle informazioni contenute o da fornire nel documento di cui all'allegato VII, fatta eccezione per gli errori materiali di minore entità nel documento di cui all'allegato VII”.

<sup>12</sup> Per “emissione” si intende “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico” (art. 268, lett. b), D.Lgs. 152/2006). Per valore limite di emissione si intende “il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio

I valori limite di emissione sono quelli richiamati dal comma 2, ossia i limiti di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli allegati alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 del TUA o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

**2.1.21. Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 3-bis comma 1 e art. 6, comma 4)**

**Articolo 1 comma 1 e 2 L.150/1992**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni

---

più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria" (art. 268, lett. q).

### **Articolo 2 commi 1 e 2 L. 150/1992**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi

### **Articolo 3-bis comma 1 L. 150/1992**

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale

### **Articolo 6 comma 4 L. 150/1992**

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

[...]

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

#### **Descrizione dei reati**

Tale ipotesi di reato, in merito alla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, punisce chiunque:

- a) trasporta, fa transitare, importa, esporta o riesporta esemplari senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni normative di riferimento;
- d) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite;
- e) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione;
- f) detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Inoltre, la L. n.150/1992 punisce la falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.

La medesima legge, inoltre, impone il divieto di detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

In relazione all'attività di Romagna Acque è altamente improbabile che possa configurarsi la responsabilità amministrativa della Società conseguente la commissione dei reati connessi al traffico illecito di esemplari animali e vegetali o alla detenzione di specie pericolose.

#### **2.1.22 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, comma 6 dell'art. 3)**

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la

commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)]

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

**6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito**

#### **Descrizione reato**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si effettuino attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono, indicate nelle Tabelle A – B (ossia a titolo esemplificativo: idrocarburi contenenti fluoro o cloro, bromuro di metile, tetracloruro di carbonio ecc.).

#### **2.1.23 Sversamento in mare doloso di materie inquinanti (D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 comma 1 e 2 dell'art. 8 e comma 1 e 2 dell'art. 9)**

#### **Articolo 8 decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

#### **Articolo 9 decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia

avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

### **Descrizione reato**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave provochino l'inquinamento delle acque marine con condotte dolose o colpose.

\*

Merita evidenziare che, alcune delle suddette fattispecie, sono di natura contravvenzionale. Conseguentemente, esse sono punibili non solo nel caso in cui il fatto tipico sia realizzato volontariamente, ma anche quando sia dovuto a mera colpa (negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline).

Si sottolinea, inoltre, che alcuni reati dolosi non espressamente richiamati dall'art. 25-undecies rappresentano, sovente, una progressione offensiva dei reati di pericolo astratto espressamente previsti (es. danneggiamento idrico ex art. 635 c.p. rispetto a quello di scarico idrico oltre i limiti tabellari, ecc.). Pertanto, in linea con la politica della Società volta ad assicurare la massima protezione ambientale, le misure previste nella presente Parte Speciale, poste a presidio delle specifiche aree a rischio di commissione dei reati menzionati nell'art. 25-undecies, sono idonee a prevenire anche fattispecie lesive più gravi non inserite nel catalogo dei reati-presupposto.

## **2.2. Reati astrattamente ipotizzabili**

Si elencano di seguito i possibili reati configurabili con riferimento alle attività sensibili individuate nella presente area a rischio:

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- Impedimento del controllo (art. 452-*septies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.);
- Omessa bonifica (452-*terdecies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- Illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (comma 2, 3, 5, 11 e 13 dell'art. 137 del D.lgs. 152/2006);
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis del D.lgs. n.152/2006);
- Abbandoni di rifiuti pericolosi (art. 255-ter del D.lgs. n.152/2006);
- Illeciti connessi alla gestione dei rifiuti (comma 1, comma 1-bis, comma 3, comma 3-bis, 4, 5 e 6 dell'art. 256 del D.lgs. 152/2006);

- Combustione illecita dei rifiuti (art. 256-bis del D.lgs. n. 152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee (comma 1 e 2 dell'art. 257 del D.lgs. 152/2006);
- Trasporto rifiuti pericolosi senza FIR o con FIR inesatto o incompleto (comma 4, secondo periodo dell'art. 258 del D.lgs. 152/2006);
- Spedizione illegale di rifiuti e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (comma 1 dell'art. 259 del D.lgs. 152/2006 e art. 452-quaterdecies c.p.);
- Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento (comma 5 dell'art. 279 del D.lgs. 152/2006);
- Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 3-bis comma 1 e art. 6, comma 4).

Il rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 comma 1 e 2 dell'art. 8 e comma 1 e 2 dell'art. 9), con riferimento a Romagna Acque è nullo. I riferimenti normativi prevedono una responsabilità a carico del Comandante della nave, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave; pertanto, appare improbabile configurare una responsabilità amministrativa della Società.

### **2.3. Esempi di possibili modalità di realizzazione del reato e relative finalità**

A titolo esemplificativo, con riferimento ai reati ambientali, si ipotizzano i seguenti comportamenti illeciti:

- Affidare il servizio di gestione dei rifiuti (es. trasportatori, intermediari e smaltitori) a fornitori privi delle idonee autorizzazioni all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, allo scopo di ottenere un risparmio di spesa a favore dell'impresa;
- Violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi per semplificazione/abbattimento dei costi di gestione e smaltimento;
- Ostacolare, attraverso condotte omissive o commissive, l'attività di vigilanza o ispezione svolta dalle autorità competenti (es. mancata esibizione di documentazione obbligatoria, ritardo intenzionale nel fornire dati richiesti, alterazione di registri o sistemi di monitoraggio ambientale, alterazione dei luoghi), per occultare violazioni ambientali, evitare sanzioni o sospensioni dell'attività;
- Non attuare gli interventi di bonifica, recupero o ripristino ambientale, nonostante l'obbligo imposto dall'autorità competente (legge, autorità giudiziaria, pubblica autorità), ad esempio per evitare l'interruzione o il rallentamento delle attività produttive, che potrebbe essere richiesto durante gli interventi;
- Svolgimento attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi quando tale condotta comporti un pericolo per la vita, la salute o l'ambiente, ovvero sia realizzata in aree contaminate o potenzialmente contaminate, per risparmiare sui costi di smaltimento o gestione dei rifiuti;
- Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, anche quando tale condotta comporti un pericolo per la vita, la salute o l'ambiente, ovvero sia realizzata in aree contaminate o potenzialmente contaminate, per risparmiare sui costi di smaltimento o gestione dei rifiuti;
- Bruciare rifiuti abbandonati o depositati irregolarmente, sia pericolosi che non pericolosi, per risparmiare sui costi di smaltimento o gestione dei rifiuti;
- Violazione delle norme relative alla tracciabilità dei rifiuti;
- Omettere le attività manutentive ordinarie necessarie alla prevenzione dei reati ambientali previsti dal Decreto, ovvero alterare il funzionamento degli impianti in modo da aumentare il rischio di commissione dei reati ambientali (es. sfioramento dei limiti tabellari previsti per le autorizzazioni/prescrizioni sulle concentrazioni dello scarico);

**Protocollo di controllo – Gestione degli adempimenti in materia ambientale**

- Inserire false indicazioni in un certificato di analisi dei rifiuti in merito alla natura, composizione o caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- Impiego e/o errato smaltimento di sostanze lesive dell'ozono stratosferico derivanti da impianti di condizionamento;
- Scarico di acque reflue in assenza di autorizzazione, per ridurre i costi connessi all'ottenimento delle autorizzazioni e alla gestione corretta degli scarichi;
- Reimpiego della terra e rocce da scavo in assenza di loro caratterizzazione;
- Manutenzione di impianti ricadenti in aree sensibili senza preventiva autorizzazione;
- Mancato rispetto delle prescrizioni presenti nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e allo scarico;
- Mancata comunicazione alle Autorità competenti in caso di inquinamento di suolo, aria e acqua;
- Gestione delle emergenze e omessa comunicazione dell'avvenuta contaminazione ai sensi dell'art. 242 del TUA;
- Omessa bonifica.

### 3. Aree/funzioni sensibili e protocolli

#### 3.1. Funzioni aziendali coinvolte

Le funzioni aziendali della Società coinvolte nell'attività di gestione degli adempimenti in materia ambientale fanno riferimento al documento "Organizzazione per l'ambiente e note esplicative" e all'organigramma per l'ambientale. I ruoli con compiti e responsabilità ambientali sono di seguito elencati:

- Delegato Ambientale
- Dirigente Ambientale (c.d. DA);
- Coordinatore Ambientale (c.d. CA);
- Preposto Ambientale (c.d. PA);
- Responsabile Servizio Sistema Ambientale (c.d. RSSA)

#### 3.2. Attività sensibili

Le attività sensibili individuabili nell'area a rischio in oggetto sono le seguenti:

- Richiesta autorizzazioni per interventi all'interno di siti protetti;
- Esecuzione lavori all'interno di siti protetti;
- Richiesta autorizzazione per eventuali emissioni in atmosfera soggette e loro monitoraggio (es. utilizzo di reagenti o sostanze cancerogene per analisi e titolazioni di laboratorio);
- Gestione delle autorizzazioni agli scarichi idrici sia degli impianti di produzione e adduzione sia delle unità operative;
- Corretta gestione dei rifiuti, dalla loro produzione fino allo smaltimento. Compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR)
- Gestione specifica per gli impianti ricadenti nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000 (SIC - ZPS);
- Campionamento e analisi di acque potabili, reflue, fanghi e suolo;
- Potabilizzazione delle acque;
- Gestione degli impianti di climatizzazione;
- Applicazione delle procedure e delle istruzioni operative ambientali;
- Ispezioni di vigilanza e controllo.

#### 3.3. Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati

Al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei precedenti paragrafi, la Società ha predisposto e implementato appositi presidi organizzativi e di controllo.

Tutte le funzioni coinvolte in tali attività sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti, le prescrizioni previste dal D.lgs. 231/01, nonché quanto previsto dal Modello 231, dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento e dalle procedure aziendali. In particolare, la Società ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale, conforme alla norma UNI EN ISO 14001, nell'ultima edizione applicabile, che rappresenta un

modello di organizzazione per la gestione e tutela dell'ambiente con dettagliata individuazione di compiti e responsabilità.

Tali responsabilità sono identificate nel sistema di deleghe e nel sistema di procedure operative, tale organizzazione garantisce una continua informazione e formazione degli specifici incarichi svolti all'interno della Società da ciascun collaboratore coinvolto in tali aspetti, a carico del Delegato Ambientale che si avvale del RSSA per le attività di organizzazione, gestione, esecuzione ed archiviazione.

A supporto di tale Sistema di Gestione sono state prodotte una serie di procedure ed istruzioni operative consultabili nell'intranet aziendali. In aggiunta, è disponibile il Documento di Analisi Ambientale in cui sono identificati gli aspetti/impatti ambientali associati alle attività svolte presso ciascun impianto e le responsabilità connesse alla loro gestione.

Di seguito sono riportati i controlli chiave implementati dalla Società, con riferimento a ciascuna attività sensibile, per fronteggiare i rischi rilevati in ambito di tutela ambientale:

### **Gestione scarichi**

Il quadro di riferimento per la caratterizzazione delle differenti tipologie di scarichi idrici presenti in Romagna Acque è riportato nel relativo paragrafo del documento "Analisi Ambientale" a cui si rimanda.

<b>Azione di tutela</b>	<b>Documento di Riferimento</b>
Definire formale attribuzione di responsabilità.	PG-AMBI-04 Gestione autorizzazioni ambientali e prescrizioni;  PO-AMBI-08 Gestione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)  Sistema di deleghe ambientali attribuite; Organizzazione per l'Ambiente e Note esplicative; Organigramma per l'Ambiente
Coordinare il controllo delle acque reflue al fine di fornire uno stato aggiornato della situazione per garantire il pieno rispetto delle norme di legge vigenti.	Scadenzario controlli per singolo impianto con indicazione delle tipologie e delle relative frequenze
Gestione delle acque reflue: censimento degli scarichi indicando il numero, la dislocazione dei punti di scarico e della tipologia del singolo scarico (tipo di inquinamento, concentrazione, quantità); la tipologia dei corpi idrici ricettori e bilancio delle acque di superficie (volumi, flussi, qualità, destinazione);	Lay-out idrici e relazione tecnica dettaglianti la situazione a monte di ogni scarico (suddivisione per impianto) e tipologia di recettore a valle, certificato di analisi per singolo scarico autorizzato per la verifica del rispetto dei parametri autorizzati.
Gestire piani e procedure per la prevenzione e per le contromisure relative a spandimenti ed infiltrazioni di liquidi, incluse eventuali bonifiche.	PG-AMBI-04 Gestione autorizzazioni ambientali e prescrizioni;  PO-AMBI-08 Gestione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Azione di tutela	Documento di Riferimento
	PG-AMBI-03 Gestione Emergenze Ambientali; PO AMBI- 10 Gestione del contenimento degli sversamenti accidentali di liquidi inquinanti;  IO-AMBI-08 Gestione del contenimento degli sversamenti accidentale di acido solforico in caso di rottura di batterie.
In sede di progettazione di nuovi impianti, modifiche e/o manutenzioni migliorative, prendere ogni opportuno provvedimento atto a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• eliminare le perdite di prodotti e reflui che possano inquinare le acque di superficie e le falde acquifere;</li> <li>• ridurre i consumi idrici attuando le migliori tecniche disponibili ed economicamente sostenibili.</li> <li>• tutelare le specie vegetali e animali selvatiche protette eventualmente presenti e degli habitat protetti, in particolare laddove la nuova opera o il nuovo impianto sorga in prossimità di aree naturali.</li> </ul>	Documentazione progettuale (redatta sia per nuove infrastrutture, impianti, ecc. sia per riqualificazioni o manutenzioni migliorative) in cui si evidenzia la valutazione della conformità agli aspetti ambientali.
Assoggettare le acque inquinate ad opportuni trattamenti prima dello scarico e valutare l'applicabilità all'iter autorizzativo.	Documentazione progettuale per nuove infrastrutture, impianti, ecc. per garantire il corretto iter autorizzativo con valutazione e definizione delle necessarie esigenze di trattamento per garantire i livelli attesi allo scarico
Definire la griglia dei controlli riportando: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i punti di prelievo dei campioni;</li> <li>• le modalità e la frequenza di prelievo dei campioni;</li> <li>• le misure da effettuare.</li> </ul>	Scadenario controlli per singolo impianto con indicazione delle tipologie e delle relative frequenze Lay-out idrici dettaglianti i punti di prelievo\campionamento
Verificare il regolare stato autorizzativo nonché il mantenimento del corretto funzionamento degli scarichi di acque reflue industriali.	PG-AMBI-04 Gestione autorizzazioni ambientali e prescrizioni; PO-AMBI-08 Gestione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) PG-QUAL-03 Verifiche ispettive interne; Programma Audit interni e relativi report; Scadenario controlli per singolo impianto con indicazione delle tipologie e delle relative frequenze; Azioni Correttive scaturite dalla presa in carico degli eventuali rilievi scaturiti in fase di audit interno.
Verificare la corretta gestione degli scarichi di acque reflue industriali.	
Individuare situazioni di non conformità, identificando e implementando opportune azioni correttive (AC) in ottica di miglioramento continuo;	

**Gestione dei rifiuti**

Come previsto dalla Procedura “Gestione dei rifiuti” e dalle eventuali istruzioni operative della Società ad essa collegate, la Società ha adottato i seguenti presidi di controllo al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti:

Azione di tutela	Documento di Riferimento
Verificare la formale attribuzione di responsabilità	PG-AMBI-01 Gestione dei rifiuti Sistema di deleghe ambientali attribuite;  Organizzazione per l’Ambiente e Note esplicative;  Organigramma per l’Ambiente.
Definire le modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (ad es.: modalità di archiviazione e di protocollazione dei documenti, a garanzia di adeguata tracciabilità e verificabilità)	PG-AMBI-01 Gestione dei rifiuti; PO-AMBI- 01 Gestione ordinaria dei rifiuti PO-AMBI-02 Gestione rifiuti derivanti di manutenzione delle infrastrutture a rete e terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti PO-AMBI-03 Gestione delle terre e rocce da scavo derivanti da interventi in cantiere non soggetti a VIA PO-AMBI-04 Gestione delle terre e rocce da scavo derivanti da attività da micro-interventi di manutenzione PO-AMBI-05 Gestione delle terre e rocce da scavo derivanti da interventi di manutenzione riutilizzati extra situ come sottoprodotti PO-AMBI-06 Gestione dei rifiuti abbandonati da terzi su aree aziendali PO-AMBI-07 Gestione dei rifiuti sanitari pericolosi prodotti dai laboratori; PG-AMBI-04 Gestione autorizzazioni ambientali e prescrizioni; Corretta ed esaustiva compilazione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registri di Carico scarico IO AMBI 01 Linee guida alla compilazione registro carico e scarico;</li> <li>• Formulari identificazioni rifiuti</li> <li>• IO AMBI 02 Linee guida alla compilazione FIR;</li> <li>• Certificati di classificazione e caratterizzazione rifiuti IO AMBI 05 Caratterizzazione chimico-fisiche dei terreni e accertamento della qualità ambientale;</li> <li>• MUD IO AMBI 07 Linee guida alla compilazione del MUD.</li> </ul>

Azione di tutela	Documento di Riferimento
<p>Garantire la tracciabilità delle singole attività (documentazione a supporto, verbalizzazione delle decisioni, intestazione / formalizzazione dei documenti e modalità/tempistiche di archiviazione) e assicurare la disponibilità della documentazione pertinente (es. registrazioni relative ai controlli analitici, registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento)</p>	<p>PG-AMBI-01 Gestione dei rifiuti                      Rilascio dei certificati di classificazione e caratterizzazione dei rifiuti con chiara indicazione di chi ha fornito informazioni e di chi ha attribuito la codifica CER e relative eventuali indicazioni di pericolo.</p>
<p>Erogare opportuna attività di formazione ed informazione a tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti</p>	<p>Qualifica del personale direttamente coinvolto nella gestione secondo job description specifiche con livelli di competenza minimi individuate nel documento "Organizzazione ambientale e note esplicative" e nell'Organigramma per l'Ambiente.                      Presenza di figure specializzate esterne per aspetti di indirizzo e supporto (ad es classificazione e caratterizzazione dei rifiuti) oltre che legale ed operativo.</p>
<p>Svolgere opportune attività formative volte ad affrontare eventuali situazioni di emergenza, anche al personale di imprese terze</p>	<p>PG-AMBI-03 Gestione Emergenze Ambientali;                      PO-AMBI-10 Gestione del contenimento degli sversamenti accidentali di liquidi inquinanti;                      IO-AMBI-08 Gestione del contenimento degli sversamenti accidentale di acido solforico in caso di rottura di batterie;                      Piano simulazione emergenze ambientali e attività di simulazione degli scenari incidentali che contemplano la presenza di tutto il personale direttamente coinvolto nella gestione operativa.</p>
<p>Prevedere monitoraggi periodici riguardanti la corretta gestione, anche amministrativa, dei rifiuti (es. tenuta registri rifiuti, compilazione del MUD e pagamento della tassa sui rifiuti).</p>	<p>PG-QUAL-03 Verifiche ispettive interne                      Programma Audit interni e relativi report.                      Azioni Correttive scaturite dalla presa in carico degli eventuali rilievi scaturiti in fase di audit interno.                      Si rappresenta che eventuali azioni correttive afferenti alla certificazione 9001 non attengono alla valutazione ambientale richiesta dalla disciplina 231.</p>
<p>Effettuare controlli periodici delle aree di operatività aziendale per individuare eventuali rifiuti lasciati senza idonea gestione.</p>	
<p>Prevedere flussi di segnalazione verso i soggetti competenti secondo il sistema di deleghe e procure in essere e verso l'OdV in caso di rinvenimento di rifiuti non tracciati o depositati in modo non conforme.</p>	

Azione di tutela	Documento di Riferimento
Gestione immediata e documentata di eventuali rifiuti non tracciati o depositati in modo non conforme o abbandonati da terzi.	
Individuare situazioni di non conformità, identificare ed implementare opportune azioni correttive (AC) in ottica di miglioramento continuo	
Predisporre, con cadenza annuale, una mappa dei rifiuti che riassume le quantità, la classificazione, lo stato fisico e la destinazione dei rifiuti prodotti	PG-AMBI-01 Gestione Rifiuti; Elenco rifiuti e codici CER all'interno del gestionale aziendale; IO-AMBI- 07 Linee guida alla compilazione del MUD
Individuare, valutare e controllare il rispetto delle norme di legge dei seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none"><li>○ luoghi di produzione dei rifiuti, relativi tipi e volumi per ogni luogo;</li><li>○ verifica e raccolta delle autorizzazioni concesse dalle autorità ai trasportatori ed ai destinatari dei rifiuti.</li><li>○ i pericoli relativi ai rifiuti, alla loro manipolazione ed al loro trasporto, per la salute e per l'ambiente (a breve e a lungo termine);</li><li>○ i trasporti e le cessioni a terzi;</li><li>○ destinazione dei rifiuti;</li><li>○ tempo massimo ammesso per il deposito temporaneo;</li><li>○ la registrazione nel registro di carico e scarico.</li></ul>	PG-QUAL-03 Verifiche ispettive interne; Archivio ambientale contenente riferimenti e valutazioni delle autorizzazioni in capo ad ogni soggetto che entra nella catena di gestione dei rifiuti prodotti dall'Azienda. Programma Audit interni e relativi report. Azioni Correttive scaturite dalla presa in carico degli eventuali rilievi scaturiti in fase di audit interno.

### **Emissioni in atmosfera**

Il quadro di riferimento per la caratterizzazione delle differenti tipologie di emissioni in atmosfera presenti in Romagna Acque è riportata nel relativo paragrafo del documento “Analisi Ambientale” a cui si rimanda.

Azione di tutela	Documento di Riferimento
Definire formale attribuzione di responsabilità.	Organizzazione per l’Ambiente e Note esplicative; Organigramma per l’Ambiente.; PG-AMBI-04 Gestione autorizzazioni ambientali e prescrizioni PO-AMBI-08 Gestione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Sistema di deleghe ambientali attribuite
Eseguire i controlli sulle emissioni in atmosfera.	PG-AMBI-04 Gestione autorizzazioni ambientali e prescrizioni; PO-AMBI-08 Gestione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Rapporti di Prova su eventuali emissioni controllate, scadenario per controlli singoli impianto con indicazione delle tipologie e delle relative frequenze.
Verificare la tracciabilità delle verifiche svolte.	
Mantenere aggiornata un elenco delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera riportante: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ove disponibili, i punti di emissione, la loro collocazione, la natura delle sostanze emesse e la loro tossicità;</li> <li>○ sommario delle leggi e relativi regolamenti, prescrizioni e standard aziendali.</li> </ul>	Ove applicabile è presente Lay-out Emissioni e relazione tecnica che descrive tipologia, caratteristiche, frequenze ed obblighi di controllo oltre ai limiti imposti per ogni punto di emissione con correlazione diretta ai dati estrapolati dai Rapporti di Prova.
Individuare il tipo di controllo da svolgere, la funzione responsabile del controllo o della sorveglianza, la scadenza e periodicità del controllo o della sorveglianza, etc.;	PG-AMBI-04 Gestione autorizzazioni ambientali e prescrizioni PO-AMBI-08 Gestione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Scadenario
Contenere a livelli normali le emissioni di gas di combustione emessi dai veicoli della Società durante il loro uso e dagli impianti termici per la climatizzazione degli ambienti di lavoro;	Scadenari per manutenzioni programmate e revisioni (PMeC) Preferibili combustibili a basse emissioni quali propulsioni elettriche, ibride ed a gas naturale.
Archiviare le registrazioni previste dalle autorizzazioni (es. analisi periodiche) nel registro vidimato;	Archivio Ambientale contenente autorizzazioni, relazioni tecniche per l’ottenimento delle stesse e rapporti di prova, registro vidimato.
Verificare il mantenimento e l’archiviazione dell’autorizzazione alle emissioni;	

Azione di tutela	Documento di Riferimento
Individuare situazioni di non conformità, identificare ed implementare opportune azioni correttive (AC) in ottica di miglioramento continuo.	PG-QUAL-03 Verifiche ispettive interne; Programma Audit interni e relativi report. Azioni Correttive scaturite dalla presa in carico degli eventuali rilievi scaturiti in fase di audit interno.
In sede di progettazione di nuovi impianti, modifiche e/o manutenzioni migliorative, prendere ogni opportuno provvedimento atto a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• eliminare le perdite di prodotti ed emissioni che possano inquinare l'atmosfera;</li> <li>• ridurre le emissioni inquinanti attuando le migliori tecniche disponibili ed economicamente sostenibili.</li> <li>• tutelare le specie vegetali e animali selvatiche protette eventualmente presenti e degli habitat protetti, in particolare laddove la nuova opera o il nuovo impianto sorga in prossimità di aree naturali.</li> </ul>	Documentazione progettuale (redatta sia per nuove infrastrutture, impianti, ecc. sia per riqualificazioni o manutenzioni migliorative) in cui si evidenzia la valutazione della conformità agli aspetti ambientali.
Assoggettare le emissioni in atmosfera ad opportuni trattamenti prima dell'immissione e valutare l'applicabilità all'iter autorizzativo.	Documentazione progettuale per nuove infrastrutture, impianti, ecc. per garantire il corretto iter autorizzativo con valutazione e definizione delle necessarie esigenze di trattamento per garantire i livelli attesi alle emissioni.

**Dismissione / smantellamento e acquisto di impianti, siti aziendali e bonifiche**

Azione di tutela	Documento di Riferimento
In occasione di attività di dismissione, smantellamento, acquisizione, ecc. di impianti o parti di impianto, valutare i rischi connessi all'ambiente, a seguito delle operazioni di smontaggio, vendita dei materiali, smaltimento di rifiuti, acquisizione di aree/impianti ecc.	Piani di Bonifica idoneamente predisposti, anche con l'ausilio di esperti qualificati, e riesaminati dai responsabili interni coinvolti.
Attivare le comunicazioni verso gli Enti competenti e presentare i piani di bonifica in conformità alle disposizioni normative vigenti	Autorizzazioni ed approvazioni da parte degli Enti competenti prima dell'avvio di ogni attività.  Piani di dismissione.  Caratterizzazione e classificazione dei rifiuti.  Rapporti di Prova.

Azione di tutela	Documento di Riferimento
<p>In caso di ricezione di provvedimenti, ordini o prescrizioni di bonifica, recupero o ripristino da parte delle autorità competenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la comunicazione deve essere tempestivamente inoltrata al soggetto aziendale competente, individuato in base al sistema di deleghe e procure vigente, affinché valuti il contenuto e attivi le azioni necessarie nei tempi stabiliti;</li> <li>• l'informazione deve essere trasmessa anche all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità previste dal sistema dei flussi informativi all'OdV di cui alla presente Parte Speciale;</li> <li>• tutte le attività svolte in esecuzione del provvedimento e, più in generale, in adempimento degli obblighi connessi (es. valutazioni tecniche, piani di intervento, affidamenti a terzi, attività di bonifica/recupero/ripristino, monitoraggi, relazioni e comunicazioni con le autorità), devono essere adeguatamente documentate e archiviate.</li> </ul>	<p>Archivio Ambientale contenente piani, autorizzazioni, relazioni tecniche e rapporti di prova.</p> <p>Sistema di deleghe ambientali attribuite;</p> <p>Organizzazione per l'Ambiente e Note esplicative;</p> <p>Organigramma per l'Ambiente.</p>
<p>Inserire nei contratti stipulati con fornitori e consulenti tecnici specifiche clausole che assicurino il rispetto dei tempi concordati e degli standard qualitativi previsti per gli interventi di bonifica/ripristino/recupero.</p>	
<p>Prevedere un obbligo di reporting periodico al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza in merito allo stato di avanzamento delle attività di bonifica/recupero/ripristino avviate in ottemperanza ai provvedimenti/ordini ricevuti.</p>	
<p>In occasione di operazioni ad elevato impatto, pianificare formalmente le medesime prevedendo, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ tutte le ottemperanze derivanti dalla legge, disposizioni aziendali e tutte le verifiche che devono essere effettuate;</li> <li>○ Preventivi di costo e meccanismi di rendicontazione;</li> <li>○ Registrazione di tutte le azioni svolte, delle verifiche effettuate e dei risultati conseguiti;</li> <li>○ Archiviazione della documentazione congiuntamente alle richieste di permessi, ai permessi rilasciati dalle autorità competenti, ecc.</li> </ul>	

**Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnico-ambientali**

Azione di tutela	Documento di Riferimento
Definire ruoli e responsabilità per assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata (secondo tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti) su attrezzature, impianti ed eventuali altri presidi posti a tutela dell'ambiente	Piani di manutenzione programmata indicanti le responsabilità d'esecuzione; Scadenzari di manutenzione programmata; Libretti di uso e manutenzione di impianti, macchine ed attrezzature redatti dai relativi fabbricanti.
Verificare i dispositivi e i presidi a tutela dell'ambiente all'interno del piano di manutenzione periodica ordinaria e straordinaria (coerente con i tempi e le modalità definite dalle case costruttrici);	
Prevedere, qualora applicabili, modalità di esecuzione di controlli in relazione ai requisiti ambientali pertinenti (es. sulla base di documentazione tecnica facente parte dei capitolati di gara), alla conformità delle attrezzature, macchinari ed impianti alla normativa vigente (es. marcatura CE, valore di efficienza energetica, dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.) e le opportune verifiche delle omologazioni necessarie alla messa in esercizio degli stessi	Protocolli di accettazione di impianti, macchinari ed attrezzatura approvvigionati da terzi con relativi compiti e responsabilità. Registrazioni delle attività di accettazione svolte dai relativi responsabili.

**Emergenze ambientali**

Azione di tutela	Documento di Riferimento
Individuare le situazioni di emergenza ambientali	PG-AMBI-03 Gestione Emergenze Ambientali; All-AMBI-01 Elenco squadra emergenza ambientale Forlì; All-AMBI-02 Elenco squadra emergenza ambientale Capaccio; All-AMBI-03 Elenco squadra emergenza ambientale Rimini; All-AMBI-04 Elenco squadra emergenza ambientale Ridracoli; All-AMBI-05 Elenco squadra emergenza ambientale Standiana;

Azione di tutela	Documento di Riferimento
	All-AMBI-06 Elenco squadra emergenza ambientale Bassette; PO-AMBI-10 Gestione del contenimento degli sversamenti accidentali di liquidi inquinanti IO-AMBI-08 Gestione del contenimento degli sversamenti accidentale di acido solforico in caso di rottura di batterie
Definire le modalità operative, le responsabilità di intervento, le eventuali comunicazioni esterne/interne da effettuare e assicurare la corretta formazione degli interessati, con particolare riferimento allo sversamento accidentale di reagenti di processo	Sulla base degli eventi accaduti i responsabili provvedono a valutare l'esigenza di provvedere ad eventuali comunicazioni esterne ad Enti di controllo in riferimento alla competenza territoriale previa consultazione con la Direzione. Piani di formazione e prove pratiche per gli addetti formalmente incaricati

**Gestione dei fornitori e degli appaltatori**

Azione di tutela	Documento di Riferimento
<p>Definire requisiti tecnico – professionali, criteri e modalità per la qualificazione dei fornitori per la gestione dei rifiuti (es. trasportatori, smaltitori, soggetti che esercitano l'attività di recupero, etc.) al fine di garantire che gli stessi operino nel rispetto delle normative ambientali vigenti e siano in possesso delle opportune autorizzazioni all'esercizio delle attività svolte</p>	<p>Documentazione redatta in fase di affidamento/gara (es. Capitolato speciale di appalto);                      PO-QUAL-01 Gestione dei flussi documentali delle comunicazioni e smistamento della corrisponde PG-AMBI-01 Gestione dei rifiuti;                      PG-AMBI-05 Gestione fornitori ambiente ed energia critici</p>
<p>Definire requisiti tecnico – professionali, criteri e modalità per la selezione e scelta dei consulenti tecnici (es. Chimici, Biologi, Periti chimici) e dei laboratori esterni utilizzati per le verifiche sui parametri e limiti ambientali definiti per legge (es. utilizzo di laboratori accreditati)</p>	<p>Documentazione redatta in fase di affidamento/gara                      PG-QUAL-03 Verifiche ispettive interne;                      Archivio ambientale contenente riferimenti e valutazioni delle autorizzazioni in capo ad ogni soggetto che entra nella catena di gestione dei rifiuti prodotti dall'Azienda.                      Programma Audit interni e relativi report.                      Azioni Correttive scaturite dalla presa in carico degli eventuali rilievi scaturiti in fase di audit interno.</p>
<p>Trasmettere la documentazione generale, curare l'aggiornamento e l'archiviazione della documentazione in conformità a quanto previsto dalle procedure e disposizioni aziendali regolante l'affidamento della fornitura.</p>	<p>PG-AMBI-05 Gestione fornitori ambiente ed energia critici                      All'interno della procedura generale di gestione degli acquisti.</p>
<p>Comunicare le procedure operative aziendali alle ditte terze che operano all'interno dei siti di Romagna Acque e verificare il rispetto delle norme e procedure da parte delle medesime nonché controllare il regolare svolgimento della fornitura in conformità alle disposizioni contrattuali;</p>	<p>PG-AMBI-05 Gestione fornitori ambiente ed energia critici                      PG-QUAL-03 Verifiche ispettive interne                      Piano Audit interni e relativi report.</p>
<p>Effettuare periodiche attività di <i>audit</i> sui fornitori individuati come critici (es. mediante campionamenti e analisi di riscontro, verifiche sulle autorizzazioni al trasporto, etc.);</p>	<p>Azioni Correttive scaturite dalla presa in carico degli eventuali rilievi scaturiti in fase di audit interno.                      Documentazione di gara e contrattuale alla base del processo di affidamento</p>
<p>Prevedere clausole contrattuali che impongano il rispetto delle normative ambientali applicabili, delle procedure previste e dei principi etici definiti dalla Società in materia ambientale.</p>	

**Gestione delle ispezioni di vigilanza e controllo**

Azione di tutela	Documento di Riferimento
Definire i soggetti autorizzati a intrattenere rapporti con le Autorità di controllo mediante apposite deleghe/procure	
I soggetti autorizzati devono presenziare (anche tramite rappresentante incaricato) e gestire le verifiche ispettive delle Autorità di Controllo in materia ambientale, rilasciando le dichiarazioni necessarie, assicurando la corretta consegna/invio della documentazione richiesta e relazionando tempestivamente le funzioni delegate/DLA sugli esiti.	Sistema di deleghe ambientali attribuite Organizzazione per l'Ambiente e Note esplicative Organigramma per l'Ambiente
Garantire che, in caso di assenza dei soggetti delegati, il personale presente provveda ad avvisarli tempestivamente e ad assicurare la tracciabilità della documentazione in entrata e in uscita, predisponendo un elenco della documentazione consegnata.	Procedura Gestionale Rapporti con la Pubblica Amministrazione (PG-231-01) Istruzione operativa Ispezioni della Pubblica Amministrazione (IO-231-01)
Garantire la piena collaborazione con gli enti ispettivi e di controllo (ARPA, ASL, VV.FF., NOE, ecc.) attraverso procedure formalizzate che disciplinano l'accesso ai siti e l'esibizione della documentazione e assicurare che tutto il personale operi con trasparenza, correttezza, professionalità e spirito di collaborazione, fornendo informazioni complete, veritiere e accurate.	Procedura Gestionale Rapporti con la Pubblica Amministrazione (PG-231-01) Istruzione operativa Ispezioni della Pubblica Amministrazione (IO-231-01)
Vietare in modo assoluto comportamenti o azioni che possano impedire o ostacolare l'attività ispettiva (occultamento documenti, ostacolo agli accessi, alterazioni dello stato dei luoghi).	Procedura Gestionale Rapporti con la Pubblica Amministrazione (PG-231-01) Istruzione operativa Ispezioni della Pubblica Amministrazione (IO-231-01)
Mantenere aggiornata e accessibile la documentazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro e ambientale (es. autorizzazioni ambientali, gestione rifiuti, tracciabilità dei rifiuti etc.) garantendo un archivio centralizzato e verificato periodicamente.	

Azione di tutela	Documento di Riferimento
Definire procedure per la gestione immediata delle richieste di chiarimento o integrazione da parte delle Autorità di controllo, con responsabilità chiare e tempi di risposta definiti.	Procedura Gestionale Rapporti con la Pubblica Amministrazione (PG 231-01)  Istruzione operativa Ispezioni della Pubblica Amministrazione (IO 231-01)
Effettuare audit interni periodici per verificare la conformità dei processi soggetti a controllo esterno (gestione emissioni, scarichi, rifiuti, sicurezza impianti), segnalando non conformità e predisponendo azioni correttive.	PG-QUAL-03 verifiche ispettive interne;  programma audit interni e relativi report;  azioni correttive scaturite dalla presa in carico degli eventuali rilievi scaturiti in fase di audit interno.
Formare il personale sul corretto comportamento durante i controlli (es. su obbligo di collaborazione, divieto di alterare documenti o stato dei luoghi, obbligo di segnalazione immediata di criticità).	

***Gestione delle attività sensibili in aree protette***

Nel caso in cui le attività sensibili sopra descritte siano eseguite all'interno di aree naturali protette, dovranno essere svolte con maggiore cura ed attenzione per garantire un'elevata salvaguardia dell'ambiente. A causa dei continui aggiornamenti dell'elenco delle aree sensibili è necessario richiedere al Servizio Patrimonio, preventivamente ad una qualsiasi attività manutentiva, una verifica che esamini se l'area oggetto di manutenzione straordinaria/lavoro è stata inclusa nell'elenco suddetto. In caso positivo, è necessario contattare l'Ente territoriale di competenza per richiedere preventivamente un parere circa le misure da adottare in difesa dell'ambiente.

4. *Report specifico dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*

Area a rischio	Flussi informativi	Periodicità	Key Officer
<b>Gestione degli adempimenti in materia ambientale</b>			
<b>Gestione degli adempimenti in materia ambientale</b>	<p><b>Report aventi ad oggetto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– elenco e descrizione delle criticità riscontrate e delle verifiche svolte in occasione delle attività di monitoraggio ambientale, condotte sia direttamente che tramite tecnici esterni;</li> <li>– trasmissione dei risultati delle verifiche periodiche degli enti certificatori in materia di sistemi ambientali, con relazione sui provvedimenti assunti a fronte delle non conformità e irregolarità segnalate.</li> <li>– trasmissione dei risultati dei controlli effettuati da organi esterni;</li> <li>– verbali di simulazione emergenze ambientali.</li> </ul>	<b>Semestrale</b>	<b>Responsabile della Funzione “Sostenibilità, Energy Management, Coordinamento enti regolatori SII”</b>
<b>Informazioni non ordinarie</b>			
<b>Generale</b>	<p><b>Report aventi ad oggetto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– incidenti / emergenze, cause e relativi interventi in risposta.</li> <li>– eventuali non conformità e rimedi assunti rispetto a prassi e procedure aziendali;</li> <li>– eventuali non conformità e rimedi assunti rispetto alle disposizioni del codice etico e del codice di comportamento;</li> </ul>	<b>Al riscontro della non conformità e al verificarsi dell'evento</b>	<b>Tutte le funzioni aziendali coinvolte nel presente protocollo</b>

	<ul style="list-style-type: none"><li>– eventuali non conformità e rimedi assunti rispetto al D.lgs. n. 231/2001 e al Modello adottato;</li><li>– eventuali deroghe alle procedure di processo decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, motivazioni e risultati relativi.</li><li>– autorizzazioni Ambientali e relative istanze di rinnovo o modifica;</li><li>– eventuali provvedimenti delle Autorità competenti (ordini di recupero, ripristino o bonifica ambientale) e relativo stato di attuazione.</li><li>– documentazione relativa a verifiche ispettive ricevute in materia ambientale (verbali delle Autorità di controllo, relazioni riepilogative delle attività ispettive e rendicontazione periodica sull'avanzamento delle azioni conseguenti).</li></ul>		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--